

Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione

(Sistema informatizzato comune)

Modifica del 18 giugno 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 1997¹,
decreta:

I

La legge federale del 7 ottobre 1994² sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione è modificata come segue:

Titolo

Aggiungere l'abbreviazione «LUC»

Art. 11 cpv. 1

¹ Gli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione gestiscono un sistema informatizzato comune, per svolgere i compiti loro affidati. In tale sistema, i dati sono repertoriati secondo le diverse categorie criminologiche. Nel concedere il diritto d'accesso alle diverse categorie di dati si devono considerare i bisogni di collaborazione dei diversi uffici centrali secondo la presente legge.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 1997 IV 1029

² RS 172.213.71

Consiglio degli Stati, 18 giugno 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 18 giugno 1999

La presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 29 giugno 1999³

Termine di referendum: 7 ottobre 1999

0061